

Art.1 - Istituzione dell'Albo Fornitori di Pescara Multiservice srl e oggetto del medesimo

1. È istituito l'Albo dei Fornitori di beni, di lavori e servizi di Pescara Multiservice srl.
2. Il presente regolamento ne disciplina le modalità e la procedura di iscrizione, gli aggiornamenti nonché le modalità di utilizzo e di selezione degli operatori economici iscritti.
3. Gli obiettivi che Pescara Multiservice srl intende raggiungere con l'Albo sono i seguenti:
 - a) formalizzare criteri di selezione dei fornitori certi e trasparenti;
 - b) munirsi di uno strumento di gestione degli acquisti per categoria.
4. Agli effetti del presente documento, verranno adottate le seguenti definizioni:
 - *Codice*: il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016, ed ogni sua successiva modifica;
 - *Operatore Economico o Fornitore*: il soggetto imprenditore o comunque fornitore o prestatore di lavoro, servizi o forniture;
 - *Stazione Appaltante*: Pescara Multiservice srl, in qualità di soggetto gestore dell'Albo;
 - *Domanda di Ammissione*: l'istanza contenente la richiesta di iscrizione all'Albo;
 - *Istanza di Rinnovazione*: la richiesta di rinnovazione della Domanda di Iscrizione inoltrata dal Fornitore entro i termini previsti dal Regolamento;
 - *Richiesta di Aggiornamento*: l'istanza mediante la quale il Fornitore già iscritto richiede alla stazione appaltante la variazione dei dati trasmessi con la Domanda di ammissione.

Art.2 - Ambito applicativo e soggetti ammessi

1. L'Albo Fornitori sarà utilizzato nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici di lavori, beni e servizi di cui al Codice ed alle altre disposizioni di legge in tema di affidamenti pubblici e delle norme di carattere regolamentare.
2. In particolare, l'Albo verrà utilizzato da Pescara Multiservice srl come strumento di identificazione delle ditte qualificate a fornire beni e servizi di norma nell'ambito delle procedure di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture di cui all'art.36 del DLgs n.50/2016.
3. È fatta salva la facoltà della Pescara Multiservice di scegliere Operatori Economici da invitare anche senza far ricorso all'Albo, nei seguenti casi:
 - i. qualora, in relazione all'appalto che si intende affidare, non siano iscritti all'Albo operatori in numero sufficiente a garantire che la procedura concorsuale si svolga con il numero minimo di Operatori come previsto dalla Legge;
 - ii. qualora, per la specialità delle prestazioni ricercate dalla Pescara Multiservice, non sia possibile reperire all'interno dell'Albo operatori idonei;
 - iii. in tutti gli altri casi in cui Pescara Multiservice ritenga conveniente ed opportuno integrare il numero di operatori da invitarsi mediante invito di Operatori Economici che abbiano reso alla Pescara Multiservice le prestazioni ricercate in occasione di appalti precedenti.

4. Sono ammessi all'Albo, previa valutazione di Pescara Multiservice:

- gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative e i Consorzi;
- gli Operatori Economici che siano stabiliti in altri Stati membri, e siano costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- i Professionisti, liberi o associati;
- tutti gli altri soggetti individuali o collettivi che svolgano attività economica in materia di lavori, servizi e forniture, e siano idonei a divenire affidatari di contratti pubblici.

Art.3 - Requisiti soggettivi di ammissione all'Albo

1. Non sono ammessi all'iscrizione all'Albo gli Operatori Economici esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di servizi e forniture e dalla stipulazione dei relativi contratti di cui all'art.80 del Codice e in particolare gli Operatori:

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e nei cui riguardi è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) nei cui confronti sia pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 5753;
- c) nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ne è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE (tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati nei propri confronti vanno dichiarati dal soggetto);
- d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990 n.55;
- e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate ad Enti pubblici, o un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
- g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
- h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

- i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
- j) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

2. In vista degli affidamenti pubblici disposti dalla Pescara Multiservice, l'Operatore Economico dovrà:

- essere in regola rispetto alle disposizioni normative in tema di contrasto alle infiltrazioni mafiose, ai sensi della Legge n.575 del 31 maggio 1965, della Legge n.490 dell'8 agosto 1994 e del D.P.R. n.252 del 3 giugno 1998;
- essere regolarmente iscritto:
 - qualora si tratti di imprese, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le stesse categorie merceologiche di iscrizione all'Albo;
 - qualora si tratti di professionisti soggetti ad iscrizione obbligatoria, all'Albo professionale previsto per legge, indicando il numero di iscrizione, la tipologia di ordine professionale e l'Ordine presso il quale è iscritto;
 - qualora si tratti di imprenditori artigiani, presso le competenti Commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti uffici professionali;
- possedere, in relazione alla propria attività o azienda, tutte le autorizzazioni amministrative, i nulla osta, le licenze, i pareri e i permessi, comunque denominati, necessari per l'esercizio della propria attività, o comunque trovarsi in condizioni di affidabilità morale, strutturali e organizzative tali da poter conseguire le medesime autorizzazioni in vista dell'esecuzione degli appalti cui intenda concorrere;
- laddove in possesso di certificazione di qualità, dichiarare la tipologia della medesima certificazione, il soggetto emittente, l'oggetto, la data di rilascio e quella di scadenza;
- laddove in possesso di certificati che attestino il rispetto di norme di gestione ambientale, dichiarare la tipologia del medesimo certificato, il soggetto emittente, l'oggetto, la data di rilascio e quella di scadenza;
- in caso di lavori, essere in possesso di attestazione SOA in corso di validità ed indicarne il numero, la categoria, la classifica, la SOA emittente, la data di emissione e quella di scadenza;
- dichiarare il fatturato globale realizzato in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della presente domanda, al netto dell'IVA, relativamente ai servizi o alle forniture per i quali si richiede l'iscrizione all'Albo;
- possedere, ai sensi dell'art.26, comma 1°, lettera a), n.2) del D. Lgs. 81/08, e dell'allegato XII al predetto Decreto, i requisiti di idoneità tecnico-professionali in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- non essere destinatario della sanzione dell'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt.32 ter e quater del Codice Penale;
- non aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori debitamente accertati, ai sensi degli artt.43 e 44, 11° comma, del D.Lgs. n.286 del 25 Luglio 1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), comportanti l'esclusione a gare;

- possedere tutti gli ulteriori requisiti fissati nella Domanda di Ammissione e provvedere a tutte le altre dichiarazioni di impegno ivi enunciate.
3. L'elencazione dei requisiti di carattere soggettivo e/o oggettivo necessari per l'iscrizione all'Albo potrà essere oggetto di variazioni in aggiunta, modifica, sostituzione o eliminazione, sia in relazione a disposizioni di legge sia in dipendenza delle esigenze della Stazione appaltante.
 4. La sussistenza dei requisiti di cui sopra, e degli altri richiesti dal presente regolamento, verrà comprovata dall'Operatore, in sede di ammissione all'Albo o in occasione della comunicazione di variazioni, mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive sottoscritte ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) secondo le regole appresso stabilite, nelle quali l'Operatore indichi anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.
 5. L'Operatore iscritto avrà l'obbligo di comunicare nel termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla sua verifica, ogni evento che possa comportare la perdita dei requisiti indicati all'interno del Regolamento, e dovrà ottemperare a tale obbligo attraverso l'osservanza delle procedure di variazione prevista al successivo art.8 (Variazioni su richiesta dell'Operatore). La mancata comunicazione comporterà le sanzioni previste dal successivo art.9 (Sospensioni e cancellazioni dall'Albo).
 6. Ai fini dell'ammissione all'Albo, gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dalla quale emerga il possesso dei requisiti equipollenti a quelli prescritti dal proprio ordinamento rispetto a quelli presenti nel presente Regolamento per l'ammissione degli operatori italiani.
 7. Per gli operatori economici appartenenti all'Unione Europea, se nessun documento o certificato tra quelli richiesti per l'ammissione di operatori italiani è rilasciato da altro Stato dell'Unione Europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati Membri in cui non esista siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza, le quali attestino il possesso dei requisiti richiesti.

Art.4 - Struttura dell'Albo Fornitori e Domande di Ammissione

1. L'Albo fornitori è articolato nelle categorie:
 - 01) Fornitore di LAVORI
 - 02) Fornitore di SERVIZI
 - 03) Fornitore di FORNITURE
2. La Pescara Multiservice avrà la facoltà di integrare e/o variare in qualsiasi momento il numero e la denominazione delle categorie in relazione alle proprie esigenze interne.
3. Responsabile della tenuta dell'Albo, tenutario della casella di Posta Certificata e Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell'art.5 della Legge 241/90 è individuato da Pescara Multiservice srl.

4. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Pescara Multiservice srl e Operatori Economici potranno avere luogo attraverso una delle seguenti modalità:

- Posta Elettronica;
- Raccomandata con avviso di ricevimento;
- Fax.

Laddove espressamente previsto, la comunicazione dovrà avvenire attraverso Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: pescaraparcheggi@pec.it.

5. Gli Operatori Economici interessati all'iscrizione all'Albo potranno avanzare la propria domanda in ogni momento, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Albo e in particolare sulla base del modulo predisposto dalla Pescara Multiservice srl e riportato sul sito www.pescaraparcheggi.it. In sede di ammissione all'Albo, potranno essere richieste le informazioni e le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui al precedente art.3 del presente Regolamento. Gli Operatori Esterni, dovranno trasmettere a Pescara Multiservice srl la dichiarazione di cui all'ultimo comma del precedente art.3 dalla quale si evinca il possesso dei requisiti di ammissione.

6. La Domanda di Ammissione dovrà essere sottoscritta:

- a) nel caso di impresa individuale: dal titolare;
- b) nel caso di società in nome collettivo: da tutti i soci;
- c) nel caso di società in accomandita semplice: dai soci accomandatari;
- d) in tutti gli altri tipi di società e per i consorzi: dal rappresentante legale;
- e) nel caso di libero professionista: dal libero professionista;
- f) nel caso di associazione professionale: dal soggetto investito dei poteri di gestione e rappresentanza generale.

7. La Domanda di ammissione dovrà recare copia fotostatica nitida del documento di identità dei dichiaranti in corso di validità.

8. Nel caso di domanda sottoscritta da soggetto diverso da quanto indicato al precedente punto 6, dovrà essere allegata la fonte dei poteri.

9. La Domanda di Ammissione può essere trasmessa:

- a) attraverso la posta certificata da inviarsi al seguente indirizzo e-mail: pescaraparcheggi@pec.it, con oggetto "Iscrizione Albo Fornitori Pescara Multiservice";
- b) attraverso l'area dedicata sul sito web di Pescara Multiservice srl (www.pescaraparcheggi.it).

10. Dalla data di ricezione della domanda, Pescara Multiservice avvierà l'istruttoria per l'iscrizione all'albo e nel termine massimo di 30 giorni comunicherà all'Operatore Economico l'esito. In difetto di comunicazione da parte di Pescara Multiservice entro il termine suddetto, la Domanda si intenderà accolta, con conseguente iscrizione dell'Operatore all'Albo.

11. In tutti i casi non fosse possibile accogliere la Domanda di Ammissione, Pescara Multiservice comunicherà all'Operatore Economico le ragioni del mancato accoglimento e l'Operatore avrà 10 (dieci) giorni lavorativi per presentare le proprie osservazioni e inviare ulteriore documentazione a supporto. La comunicazione circa le ragioni che ostano all'iscrizione interrompe il termine di 30 (trenta) giorni previsto per l'iscrizione all'Albo, termine che inizierà a decorrere ex novo dalla data di presentazione delle osservazioni e dell'ulteriore documentazione. Decorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione delle osservazioni, Pescara Multiservice comunicherà l'esito dell'istruttoria all'Operatore Economico. Decorso il termine suddetto senza che vi sia alcuna comunicazione da Pescara Multiservice, la Domanda si intenderà accolta, con conseguente iscrizione all'Albo.
12. L'iscrizione all'Albo scade al 31 ottobre di ogni tre anni a partire dal 1 novembre 2016, data di entrata in vigore del presente Regolamento, ed è sottoposta ad aggiornamento in sede di revisione triennale dell'Albo.
13. L'ammissione all'Albo non costituisce diritti, aspettative, interessi qualificati in ordine alla sottoscrizione di futuri contratti con Pescara Multiservice.
14. È bene specificare che tutto quanto afferisce alla pubblicazione, diffusione nonché trasmissione del presente regolamento e di tutta la documentazione a corredo, costituisce esclusivamente un insieme di adempimenti funzionali alla creazione di una banca dati di Operatori Economici dalla quale Pescara Multiservice potrà attingere ai fini di futuri affidamenti di lavori, servizi o forniture.

Art.5 - Verifiche sul possesso dei requisiti

1. Sarà facoltà di Pescara Multiservice procedere in ogni momento, alle verifiche dei requisiti necessari all'iscrizione all'Albo, anche mediante accertamenti a campione o nelle modalità ritenute più opportune, richiedendo all'Operatore Economico interessato dalla verifica la trasmissione della relativa documentazione, aggiornata al momento della richiesta.
2. In caso di affidamento di contratti pubblici, agli Operatori Economici sottoposti alle verifiche verrà richiesta solo la documentazione necessaria ad integrare quella già in possesso di Pescara Multiservice e in corso di validità ai sensi di legge.

Art.6 - Principi di utilizzo dell'Albo

1. La gestione dell'Albo e la selezione degli operatori da invitarsi sarà effettuata nel rispetto dei principi di cui all'art.30 del Codice, nonché a tutti gli altri principi stabiliti dal Codice.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 novembre 2016. A decorrere dal secondo anno di entrata a regime, i meccanismi di selezione degli Operatori Economici da invitarsi alle procedure potranno essere basati sulla valorizzazione della natura e della qualità delle prestazioni offerte dagli stessi, sulla struttura organizzativa e su tutte le altre caratteristiche rilevanti ai fini dell'affidabilità della prestazione.
3. Per garantire il rispetto del principio di rotazione, gli Operatori Economici rispondenti ai parametri di ricerca di cui sopra saranno via via invitati in base al loro Codice Progressivo di Iscrizione all'Albo.

Art.7 - Revisione dell'Albo e Variazioni su richiesta dell'Operatore

1. L'Albo dei fornitori verrà aggiornato con cadenza triennale.
2. Entro il 31 ottobre di ogni anno in cui cade la scadenza, Pescara Multiservice invierà al Fornitore, presso la casella di posta elettronica certificata indicata in sede di iscrizione o rinnovazione all'Albo, una richiesta di rinnovazione della Domanda di Iscrizione. L'istanza di Rinnovazione dovrà essere inviata entro e non oltre il 31 dicembre dello stesso anno.
3. L'istanza di Rinnovazione deve essere inviata con le stesse modalità stabilite per l'iscrizione e mediante la compilazione del modulo eventualmente messo a disposizione da Pescara Multiservice.
4. Dalla durata di ricezione della Istanza, Pescara Multiservice dovrà nel termine di 30 (trenta) giorni avviare e concludere la fase istruttoria. In difetto di comunicazione, la medesima Istanza si intenderà accolta, con conseguente iscrizione dell'Operatore all'Albo.
5. In tutti i casi non fosse possibile accogliere la Domanda di Rinnovazione, Pescara Multiservice comunicherà al Fornitore le ragioni del mancato accoglimento e il Fornitore avrà 10 (dieci) giorni lavorativi per presentare le proprie osservazioni e inviare ulteriore documentazione a supporto. La comunicazione circa le ragioni che ostano all'iscrizione interrompe il termine di 30 (trenta) giorni previsto per la Rinnovazione dell'iscrizione all'Albo, termine che inizierà a decorrere ex novo dalla data di presentazione delle osservazioni e dell'ulteriore documentazione. Decorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione delle osservazioni, Pescara Multiservice comunicherà l'esito dell'istruttoria al Fornitore. Decorso il termine suddetto senza che vi sia alcuna comunicazione da Pescara Multiservice, la Domanda di Rinnovazione si intenderà accolta, con conseguente iscrizione all'Albo.
6. L'accoglimento dell'istanza di Rinnovazione lascerà immutato il Codice Progressivo di Iscrizione all'Albo.
7. Nel caso in cui Pescara Multiservice non ricevesse entro il 31 dicembre alcuna istanza di Rinnovazione, il Fornitore verrà cancellato dall'Albo, con provvedimento scritto del Responsabile dell'Albo comunicato al Fornitore tempestivamente per iscritto entro i successivi 30 (trenta) giorni.
8. Il Fornitore potrà richiedere in ogni momento la variazione dei dati precedentemente inseriti nell'Albo, mediante apposita Richiesta di Aggiornamento. La Richiesta di Aggiornamento dovrà essere presentata con le stesse modalità di forma previste dalla Istanza di Rinnovazione e ne seguirà la medesima procedura con gli stessi tempi e modalità di svolgimento, ivi comprese le modalità e i termini previsti per la sospensione e per la cancellazione.

Art.8 - Sospensioni e cancellazioni dall'Albo

1. Pescara Multiservice provvederà a sospendere i Fornitori dall'Albo nei seguenti casi:
 - a) su richiesta avanzata dallo stesso Operatore Economico;
 - b) cessazione dell'attività di impresa in qualsiasi modo sia stata accertata;

- c) perdita dei requisiti per l'iscrizione, accertata da Pescara Multiservice o dichiarata dal Fornitore in sede di Istanza di rinnovazione o Richiesta di Variazione;
 - d) mancata o mendace dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
 - e) mancata trasmissione dell'Istanza di Rinnovazione dell'iscrizione entro i termini previsti;
 - f) mancata produzione, entro il termine fissato da Pescara Multiservice, della documentazione probatoria comprovante la sussistenza dei requisiti di iscrizione all'Albo a seguito di specifica richiesta anche in sede di controllo a campione;
 - g) tutti gli altri eventuali casi previsti dalla legge.
2. Ai fini della cancellazione, gli uffici di Pescara Multiservice destinatari delle prestazioni contrattuali, laddove per le attività di loro spettanza dovessero venire a conoscenza, segnaleranno per iscritto al Responsabile del Procedimento qualsiasi irregolarità emersa da parte del Fornitore in sede di esecuzione contrattuale.
3. Il Responsabile, compiute tutte le verifiche e gli accertamenti del caso, procederà con la contestazione scritta degli addebiti e delle irregolarità riscontrate. Il Fornitore potrà, entro il termine che verrà comunicato dal Responsabile del Procedimento e comunque prima della cancellazione, presentare eventuali giustificazioni. Il Responsabile del Procedimento, ricevute le giustificazioni, dovrà, sentito il Responsabile dell'Albo, decidere se procedere con la cancellazione o, in presenza di valide e fondate ragioni, provvedere a sanare la posizione del Fornitore.
4. Nel caso di dichiarazioni mendaci, il Responsabile del Procedimento procederà d'ufficio alla segnalazione agli organi competenti.

Art.9 - Pubblicazione dell'Albo

1. L'Albo dei Fornitori, sia nella sua prima versione che nelle successive, nonché il presente regolamento e la modulistica relativa e ogni e qualsiasi notizia e informazioni ad essi afferenti, sono pubblicati attraverso il sito di Pescara Multiservice srl (www.pescaraparcheggi.it).

Art.10 - Trattamenti dei dati raccolti presso gli Operatori Economici

1. Gli Operatori Economici, in merito ai dati conferiti per l'espletamento delle attività contenute all'interno del presente Regolamento, verranno invitati a rendere il proprio consenso al trattamento nelle forme previste dal D.Lgs.196/03.
2. In relazione al trattamento dei dati personali trasmessi ai fini della iscrizione all'Albo, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si precisa che:
 - titolare del trattamento è la Pescara Multiservice srl mentre incaricato del trattamento è il Responsabile Unico del Procedimento;
 - il trattamento avviene ai soli fini delle operazioni di iscrizione all'Albo, nonché di consultazione e per tutti i procedimenti amministrativi, gestionali e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;

- il trattamento avviene con mezzi e procedure idonee a garantirne la riservatezza e sono poste in essere dagli incaricati al trattamento dei dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- tutti i dati personali conferiti, compresi quelli giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti solo ed esclusivamente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto al loro conferimento comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- i dati non verranno diffusi ad eccezione di quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- per colui che ha conferito i dati sono fatti salvi i diritti di cui all'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. n. 196/2003.